

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1161

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERETTI

Modifiche alla legislazione speciale per la salvaguardia
di Venezia e della sua laguna

Presentata il 3 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione del comune di Cavallino Treporti per scorporo dal comune di Venezia, ai sensi della legge regionale 29 marzo 1999, n. 11, e conseguente all'esito del *referendum* popolare tenutosi in data 13 dicembre 1998, rende necessario adeguare la legislazione speciale prevista per Venezia al fine di non interrompere il flusso finanziario finalizzato alla salvaguardia della città. Devono essere altresì previsti stanziamenti anche per la parte di territorio oggi amministrata dal nuovo comune di Cavallino Treporti e precedentemente amministrata dal comune di Venezia. Conseguentemente nella legislazione speciale prevista a favore di Venezia, occorre un adeguamento, prevedendo interventi finanziari e normativi destinati al comune di Cavallino Treporti. Il comune di Cavallino Treporti deve altresì essere inserito nell'elenco dei comuni della gronda lagunare oggetto degli interventi di salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica.

La deliberazione della giunta regionale n. 3880 del 5 ottobre 1999 affida in

concessione al consorzio di bonifica Basso Piave la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'acquedotto sostitutivo dei pozzi per l'irrigazione del comune di Cavallino Treporti, per un importo di lire 25 miliardi. Tale deliberazione avvia nel concreto e con tempi certi di esecuzione interventi alternativi all'attuale sistema di prelievo delle acque di irrigazione da pozzi attingenti direttamente alle falde acquifere, che, ponendo problemi di subsidenza, avevano determinato la decisione di porre fine a tali emungimenti. Ai sensi della disposizione di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, come modificato dall'articolo 20 della legge n. 122 del 2001, si è deciso di porre fine ai citati emungimenti il 31 dicembre 2001.

Con la presente proposta di legge si intende prorogare tale termine al 31 dicembre 2002 per renderlo compatibile con la conclusione dell'esecuzione dell'opera, senza provocare interruzioni o danni alle attività agricole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 2, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, dopo le parole: « Musile di Piave » sono aggiunte le seguenti: « e Cavallino Treporti ».

ART. 2.

1. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

ART. 3.

1. Gli stanziamenti previsti a favore del comune di Venezia dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono da destinare anche al comune di Cavallino Treporti nella misura che sarà stabilita dal Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

